



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. <u>186</u> del registro data <u>06/12/2019</u>	Oggetto: Decreto ingiuntivo promosso dalla SO.SVI. - Societa' Sviluppo Ibleo srl. Proposta di accordo transattivo.
---	---

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di dicembre alle ore 11,11 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco	<i>Vincenzo Giannone</i>	
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco	<i>Caterina Riccotti</i>	
PITROLO Viviana	Assessore	<i>Viviana Pitrolo</i>	
FIORILLA Ignazio	Assessore	<i>Ignazio Fiorilla</i>	
IABICHINO Marina	Assessore	<i>Marina Iabichino</i>	

Partecipa il V. Segretario Comunale **Dott.ssa Valeria Drago.**

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata di cui all'oggetto che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/19991, n. 48;

- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
 - Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
 - Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati ;
 - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
 - Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
 - Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
 - Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
- Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Di approvare per la causale in premessa, la proposta di cui all'oggetto e per l'effetto di:

1. **dare atto** che le premesse dell'allegata proposta, qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
2. **condividere** lo schema di atto di transazione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. **demandare** al Responsabile di P.O. di riferimento l'adozione di tutti gli adempimenti consequenziali;
4. **dare atto** che la spesa complessiva di € 3.520,00 come quantificata nella premessa dell'allegata proposta, in virtù dell'accordo raggiunto con l'atto di transazione trova copertura alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, Cap. 10 del Bilancio di previsione 2019/2021, approvato con delibera C.C. n. 66 ss.mm.ii.;
5. **dare mandato** al Sindaco, per la rilevanza e l'importanza della materia, di dare informativa in merito al Consiglio Comunale;

6. **dare atto** che al presente provvedimento si allega la proposta di cui all'oggetto, quale parte integrante e sostanziale, completa dell'unito foglio contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13

Del 25 NOV. 2019

Oggetto: Decreto ingiuntivo promosso dalla SO.SVI. - Società Sviluppo Ibleo srl.
Proposta di accordo transattivo.

IL RESPONSABILE P.O.

Visto il decreto ingiuntivo del 20/05/2016, promosso dalla SO.SVI. - Società Sviluppo Ibleo srl., notificato al Comune di Scicli il 17.06.2016, acquisito al prot. gen. dell'Ente al n.26080, con il quale il Giudice di Pace di Ragusa ingiungeva al Comune di Scicli al pagamento, in favore dell'esponente Società Sviluppo Ibleo s.r.l., della somma complessiva di euro **3.120,00** oltre interessi da determinare e le spese legali pari ad **€ 576,00**, per il mancato pagamento della quota sociale per gli anni 2010, 2011 e 2012;

Vista la nota prot. gen. n.37878 del 28/12/2017, con la quale la SO.SVI. - Società Sviluppo Ibleo s.r.l., ha rappresentato il proprio intendimento a voler mantenere attivo il rapporto societario con il Comune di Scicli e a voler definire la posizione debitoria di cui al prefato decreto ingiuntivo, accettando la proposta del Comune di Scicli di riduzione dell'importo dovuto e riconosciuto dal Giudice;

Vista la mail del 17/01/2018, acquisita al prot. gen. dell'Ente al n.259, con la quale l'Avv. Rosario Avveduto nella qualità di procuratore e difensore della Società esponente, facendo seguito a pregressa conversazione telefonica con l'Ing. Carbone Guglielmo, rappresenta che la pendenza può essere definita mediante il pagamento a saldo e stralcio della sorte capitale portata dal provvedimento monitorio e delle spese liquidate, da quantificarsi, esclusivamente in vista della definizione transattiva della posizione, in **€ 400,00** al lordo delle spese ed imposte;

Considerato che le parti, di comune accordo, intendono transigere la controversia relativa al mancato pagamento della quota sociale per gli anni 2010, 2011 e 2012;

Ritenuto che la composizione transattiva consente:

- a) un risparmio di spesa;
- b) eliminare ogni eventuale ulteriore contenzioso, da cui potrebbe scaturire un aggravio di spesa per l'Ente;

Richiamato l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro;

Considerato che la materia delle transazioni è stata oggetto di attente valutazioni da parte delle sezioni di controllo, le quali sono pervenute alle seguenti conclusioni: "Le fattispecie di accordo transattivo si distinguono dalle ben tipizzate ipotesi di debito fuori bilancio. In particolare, vale ricordare quanto affermato dalla pronuncia della sezione di controllo per la Sicilia deliberazione n.164/2016/PAR, la quale ha affermato "Questa Sezione ritiene di poter affermare – in linea con la giurisprudenza della Corte formatasi in proposito – che l'accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all'art.194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa";

Richiamato l'art. 35, comma 3-bis del D.Lgs. 24/01/2012, n.1 il quale prevede espressamente che: "Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In acasò di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate".

Visto lo schema di atto di transazione tra le parti che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria del provvedimento non si trovano in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno approvato con D.G.C. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. 2019/2021 approvato con Delibera di G.C. n.134 del 27/08/2019;

Dato atto dell'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né di situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. 62/2013 del Codice di Comportamento interno approvato con D.G.C. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. 2019/2021 approvato con Delibera di G.C. n.134 del 27/08/2019;

Considerato, pertanto, dover individuare nel Capo Settore VI – Edilizia Privata e Sviluppo Economico il soggetto deputato ad intervenire in nome e per conto dell'Ente alla firma del suddetto atto transattivo;

Che le condizioni ostative al perfezionamento dell'accordo transattivo sotto il profilo finanziario scaturenti dalla mancata approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 sono venute meno a seguito dell'adozione della delibera C.C. n. 66 del 02/10/2019;

Che, conseguentemente si intende procedere alla formalizzazione della suddetta transazione attraverso la presente proposta deliberativa di autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo;

Vista la deliberazione n.167/2019 PRSP della Sezione di controllo della Corte dei Conti, dalla quale risulta che nell'adunanza del 29/04/2019 è stato approvato in via definitiva lo strumento di risanamento finanziario dell'Ente;

Vista la nota prot. n. 33427 del 15/10/2019, con la quale il Capo Settore Entrate e Finanze, oltre ad informare gli uffici dell'avvenuta approvazione del PRFP (Piano di riequilibrio finanziario pluriennale), impartisce istruzioni operative per l'avvio della fase attuativa, nel rilievo dell'importanza del raggiungimento degli obiettivi di piano;

Vista la delibera di G.C. n.154 del 16/10/2019, con la quale la Giunta Comunale ha fornito, mediante un atto di indirizzo, le linee guida sulle transazioni;

Visto l'art. 42 c.2 del TUEL che individua espressamente le competenze del Consiglio Comunale;

Dato atto che la presente proposta transattiva:

1. non comporta variazioni di bilancio (art. 42, c. 2 lett. b) del TUEL);
2. non comporta assunzioni di impegni per esercizi successivi (art. 42, c. 2 lett. i) del TUEL);

Tenuto presente che la competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1965 c.c. e dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000, appartiene alla Giunta Comunale;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. g) della L.R. n.48 dell'11/12/1991;

Visto l'art. 48 del vigente Statuto Comunale;

Per le suesposte motivazioni, ritenuta economicamente vantaggiosa per l'Ente la soluzione transattiva così come prospettata, propone alla Giunta Comunale, l'adozione della presente deliberazione:

1. **Ritenere** le premesse, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
2. **Condividere** lo schema di atto di transazione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
3. **Demandare** al Responsabile di P.O. di riferimento l'adozione di tutti gli adempimenti consequenziali.
4. **Dare atto** che la spesa complessiva di € 3.520,00 come sopra quantificata in virtù dell'accordo raggiunto con l'atto di transazione, trova copertura alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, Cap. 10 del Bilancio di previsione 2019/2021, approvato con delibera C.C. n.66 del 02/10/2019.
5. **Dichiarare** la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 44/91, art. 12 e ss.mm.ii..
6. **Dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio quale parte integrante e sostanziale contenente il parere di regolarità tecnica espresso dal Capo Settore VI - Edilizia Privata e Sviluppo Economico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. *Carmelo Arrabito*

Visto: L'Assessore all'Urbanistica

Ass. Virginia Turillo

IL RESPONSABILE P.O.

Ing. *Giulio Carbone*





COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore VI – Edilizia Privata e Sviluppo Economico



Allegato alla proposta di delibera della Giunta Comunale n° 13 del 25 NOV. 2019

OGGETTO: Decreto ingiuntivo promosso dalla SO.SVI. - Società Sviluppo Ibleo srl.
Proposta di accordo transattivo.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li _____

IL RESPONSABILE P.O. SETTORE VI
Ing. Guglielmo Carbone



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE** *PRN. 580/2019*

Scicli li *29/11/2019*

IL RESPONSABILE P.O. SETTORE III
(Dott.ssa *Grazia Maria Galanti*)



ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

Il Comune di Scicli, rappresentato dal Capo Settore VI - Edilizia Privata e Sviluppo economico, Ing. Guglielmo Carbone, giusta determina sindacale n.12 del 20/05/2019, elettivamente domiciliato in Scicli, Via F. M. Penna, presso il Palazzo Municipale (cod. fisc. 00080070881),

E

La SO.SVI. - Società Sviluppo Ibleo s.r.l., con sede legale in Ragusa, Centro Direzionale ASI - Zona Industriale, in persona del proprio Presidente pro-tempore Dott. Giovanni Cosentini nato a Ragusa il 28/08/1952, C.F. : CSNGNN52M28H163A, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Avveduto nato a Scicli il 08/09/1969, (C.F.: VVDRSR69P08I535L), con studio in Scicli (RG), Via Bixio n°64, in virtù della procura generale 30/03/2016;

PREMESSO

- la SO.SVI. - Società Sviluppo Ibleo s.r.l. rappresenta l'Ente concessionario delle erogazioni del Ministero Sviluppo Economico nella qualità Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Ragusa, alle Imprese ed agli Enti Locali beneficiari dei finanziamenti del Patto e delle risorse aggiuntive e rimodulate;
- che il Comune di Scicli è socio della SO.SVI. srl congiuntamente agli altri undici comuni della Provincia di Ragusa e al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Irsap Istituto Regionale Sviluppo Attività Produttive, Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, di tutte le maggiori Associazioni di rappresentanza datoriale e dei Sindacati maggiormente rappresentativi del mondo del lavoro, nonché banche e confidi locali;
- che a seguito della delibera assembleare del 15/05/2010 è stato stabilito che da parte dei soci pubblici venisse corrisposto, per il triennio 2010, 2011 e 2012, un contributo straordinario annuo di € 1.040,00, corrispondente al valore alla quota sociale;
- la SO.SVI. - Società Sviluppo Ibleo s.r.l., in virtù della delibera anzidetta risulta creditrice nei confronti del Comune di Scicli, della somma di € 3.120,00, pari ad € 1.040,00 per ciascun anno oltre gli interessi da calcolarsi nella misura di cui all'art. 1284 c.c.;
- che con decreto ingiuntivo del 20/05/2016, notificato al Comune di Scicli il 17.06.2016 e protocollato il 30/09/2016 con n. 26080, il Giudice di Pace di Ragusa, ingiungeva al Comune di Scicli, di pagare entro 40 giorni dalla notifica del decreto, in favore dell'esponente Società Sviluppo Ibleo s.r.l., la somma complessiva di € 3.120,00 oltre interessi da determinare e le spese, determinate complessivamente in € 576,00, per il mancato pagamento della quota sociale per gli anni 2010, 2011 e 2012;
- che il summenzionato decreto ingiuntivo, non opposto dal Comune di Scicli e quindi divenuto esecutivo, è stato rinotificato, in forma esecutiva, al Comune di Scicli, in data 16/09/2016;
- che sono abbondantemente trascorsi i 40 giorni assegnati dal Giudice di Pace senza che il Comune provvedesse al pagamento;

- che a seguito di colloqui intercorsi con i funzionari del Comune di Scicli, con nota prot. gen. n.37878 del 28/12/2017, la SO.SVI. - Società Sviluppo Ibleo s.r.l., ha rappresentato il proprio intendimento a voler mantenere attivo il rapporto societario con il Comune di Scicli e a voler definire la posizione debitoria di cui al prefato decreto ingiuntivo, accettando la proposta del Comune di Scicli di riduzione dell'importo dovuto e riconosciuto dal Giudice, degli interessi maturati ad oggi;
- che con mail del 17/01/2018, acquisita al prot. gen. dell'Ente al n.259, l'Avv. Rosario Avveduto, facendo seguito a pregressa conversazione telefonica con l'Ing. Carbone Guglielmo, rappresenta che la pendenza può essere definita mediante il pagamento a saldo e stralcio della sorte capitale portata dal provvedimento monitorio e delle spese liquidate, da quantificarsi, esclusivamente in vista della definizione transattiva della posizione, in € 400,00 al lordo delle spese ed imposte;
- che le parti, di comune accordo, intendono transigere la controversia relativa al mancato pagamento della quota sociale per gli anni 2010, 2011 e 2012;

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO I

La premessa forma parte integrante del presente atto di transazione.

ARTICOLO II

La SO.SVI. - Società Sviluppo Ibleo s.r.l., con sede legale in Ragusa, Centro Direzionale ASI - Zona Industriale, in persona del proprio Presidente pro-tempore Dott. Giovanni Cosentini nato a Ragusa il 28/08/1952, C.F. : CSNGNN52M28H163A, per il tramite dell'Avv. Rosario Avveduto che ne ha facoltà in virtù della procura in epigrafe, dichiara di accettare la somma di € 3.120,00, corrispondente al valore alla quota sociale per il triennio 2010, 2011 e 2012, oltre alle spese legali pari ad € 400,00, rinunciando, di fatto, agli interessi di mora maturati ad oggi, laddove il Comune di Scicli proceda all'immediato pagamento delle predette somme entro e non oltre il 15 dicembre 2019.

ARTICOLO III

La SO.SVI. - Società Sviluppo Ibleo s.r.l., con sede legale in Ragusa, Centro Direzionale ASI - Zona Industriale, in persona del proprio Presidente pro-tempore Dott. Giovanni Cosentini, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di rinunciare ad ogni e qualsiasi voglia pretesa derivante dal decreto ingiuntivo e dall'atto di precetto e di non aver più nulla a pretendere per gli stessi.

ARTICOLO IV - DISPOSIZIONE GENERALI

L'accordo costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti. Esso non potrà formare oggetto di rinuncia, modifica o risoluzione se non a mezzo di atto scritto firmato dalle Parti nei cui confronti tale rinuncia modifica o risoluzione venga invocata.

Le parti convengono, altresì, che l'abbandono del presente giudizio comporterà l'integrale compensazione delle spese di liti.

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni di questo contratto dovrà essere effettuata per iscritto.

Il presente atto viene redatto in duplice copia originale ognuna delle quali rimane a ciascuna parte.
Scicli, li _____

Per la SO.SVI. - Soc. Sviluppo Ibleo s.r.l.

Il Presidente

Dott. Giovanni Cosentini

Per il Comune di Scicli

Il Capo Settore VI

Edilizia Privata e Sviluppo Economico

Ing. Guglielmo Carbone


Sottoscrive il presente accordo, altresì, l'Avv. Rosario Avveduto, procuratore e difensore della SO.SVI. - Società Sviluppo Ibleo s.r.l., per la rinuncia alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 68 L.P..

Avv. Rosario Avveduto _____

Letto, confermato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO - PRESIDENTE



IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Valeria Drago

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 6-12-19:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).



IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Valeria Drago